COMUNE DI SAN CRISTOFORO
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 29/07/2026

OGGETTO: TARIFFE IGIENE AMBIENTALE TARIP 2026 - APPROVAZIONE

L'anno **2026** il giorno **29** del mese di **Luglio** alle ore 09.00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

Nominativo		Presente
Ferrari Fabio	Sindaco	SI
Biorci Alessandro	Vice Sindaco	Si - da remoto
Brengi Stefano	Assessore	Si - da remoto

Presiede il Sig. Ferrari Fabio nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott. Massacane Domenico - Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C_H810 - - 1 - 2026-08-05 - 0001371 - CLASS: 04 - 03 - 00

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di San Cristoforo il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di San Cristoforo;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto:

che l'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito alla Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione di capitali, sulla base della valutazione di costi efficienti e del principio "chi inquina paga", nonché di approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e verifica della corretta redazione dei paini di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

che la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 3/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei coefficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

C_H810 - - 1 - 2026-08-05 - 0001371 - CLASS: 04 - 03 - 00

che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022/2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

che la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 16, in attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;

che l'articolo 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che le *funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica compresi quali appartenenti al settori dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambito o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*

che, in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con legge regionale 10/01/2018 n. 1, modificata dalla legge regionale 16/02/2021 n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

che con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai Consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5 -bis della legge regionale n. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

Considerato:

che con Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) imponendo di adeguare le previsioni dei Regolamenti per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva precedentemente adottati;

che con deliberazione n. 11 in data 27/4/2023 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato sulla base delle modifiche introdotte dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), suddette;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2026:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione n. 11 in data 27/4/2023 che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;

C_H810 - - 1 - 2026-08-05 - 0001371 - CLASS: 04 - 03 - 00

- il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, raccolta e trasporto e smaltimento, trattamento e recupero, dei costi di spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche, come determinati annualmente nel Piano Finanziario, di cui all'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di San Cristoforo in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

che l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30/12/2021 n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022 n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17/05/2022 n. 50/2022, convertito dalla legge 15/07/2022 n. 91/2022 dispone che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione di rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

che ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 29/4/2023 "*Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente*";

Considerato che con la deliberazione 57/2025/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) e che con la deliberazione 397/2025/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie relative al ciclo integrato dei rifiuti urbani;

Rilevato che, con determina n. 1/2025-DTAC, ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 397/2025/R/Rif, (MTR-3) per il secondo periodo regolatorio 2026-2029;

Considerato che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

C_H810 - - 1 - 2026-08-05 - 0001371 - CLASS: 04 - 03 - 00

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI, in ragione del fatto che l'MTR-3 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Esaminato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Econet Srl che, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario redatta dal gestore, vi è il rispetto dei valori dei parametri indicati dalle deliberazioni ARERA;

Preso atto altresì:

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico-finanziario per gli anni 2026-2029, presentato da Econet S.r.l. consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in esso contenute, posta in essere dalla società Solvere PA s.r.l. con sede in Bologna (BO) per conto del Consorzio CSR;
- della conseguente approvazione del Piano economico-finanziario da parte del Consorzio CSR avvenuta con deliberazione CDA n. 33 del 06.07.2026;

Vista la relazione tariffe 2026, pervenuta a questo Comune a mezzo PEC del 13/07/2026 Prot. 1193 allegata alla presente deliberazione;

Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27/04/2023, la struttura tariffaria in forma trinomia è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi coperte con la quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto, conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento di tali rifiuti soggette a misura applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (k/peso);
- La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1 4.2 4.3 e4.4 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- la quota variabile misurata è commisurata alla quantità dei Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare;

Valutato pertanto che la determinazione delle tariffe per l'anno 2026 è effettuata, al fine di garantire equilibrio tariffario nell'ambito delle categorie di utenze, in continuità con gli esercizi precedenti, nella fase di transizione della struttura binomia a quella trinomia, mediante applicazione anche dei coefficienti di produttività Kb e Kd (coefficienti di produttività dei rifiuti) di cui al D.P.R. n. 158/1999

C_H810 - - 1 - 2026-08-05 - 0001371 - CLASS: 04 - 03 - 00

con valori medi o comunque contenuti entro i limiti di oscillazione previsti dall'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013;

Considerato che la società Econet Srl non può più provvedere alla copertura dell'abbattimento del costo di svuotamento del secco indifferenziato per motivi di disagio sanitario e bambini fino a 36 mesi a causa dell'esaurimento delle risorse del "Protocollo d'intesa tra CSR e Econet Srl in applicazione dell'accordo di programma finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nell'area omogenea 1 ovadese – acquese" del 5 febbraio 2019;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di cui sopra, con votazione resa in forma palese,

DELIBERA

Di prendere atto delle risultanze del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito del servizio rifiuti urbani per gli anni 2026-2029, annualità 2026-2027, predisposto dal soggetto gestore Econet Srl e validato dal soggetto incaricato dal CSR Solvere PA Srl e approvato dal CDA del medesimo Consorzio con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n.33 in data 6 luglio 2026;

Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di San Cristoforo - anno 2026, corredate di addendum utenze comunali - rifiuto vegetale - utenze socio sanitarie e relazione illustrativa, riportati in Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto:

- che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle tariffe, è stabilita per l'anno 2026 come indicato nel prospetto Tariffe parte integrante della presente deliberazione;
- che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2026 in €/Kg. 0,65400, come indicato nel prospetto Tariffe parte integrante della presente deliberazione;
- che per l'anno 2026 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,158 Kg/lt., come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
- che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

C_H810 - - 1 - 2026-08-05 - 0001371 - CLASS: 04 - 03 - 00

Di provvedere direttamente alla copertura dell'abbattimento del costo di svuotamento del secco indifferenziato per motivi di disagio sanitario e bambini fino a 36 mesi nella misura del 30% e comunque non oltre l'importo di Euro 1.000;

Di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di San Cristoforo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Copia della presente deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n, 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Infine, con successiva votazione e a voti favorevoli espressi all'unanimità, la Giunta Comunale dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

C_H810 - - 1 - 2026-08-05 - 0001371 - CLASS: 04 - 03 - 00

Pareri

COMUNE DI SAN CRISTOFORO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 26**

Ufficio Proponente: **Ufficio Amministrativo**

Oggetto: **TARIFFE IGIENE AMBIENTALE TARIP 2026 - APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2026

Il Responsabile di Settore

Raffaella Bianchi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Carla Adriana Odone

C_H810 - - 1 - 2026-08-05 - 0001371 - CLASS: 04 - 03 - 00

Letto, approvato e sottoscritto da

IL SINDACO
F.TO FERRARI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MASSACANE DOMENICO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dalla data odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 30/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MASSACANE DOMENICO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MASSACANE DOMENICO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SINDACO
F.TO FERRARI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MASSACANE DOMENICO

C_H810 - - 1 - 2026-08-05 - 0001371 - CLASS: 04 - 03 - 00

ADDENDUM - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2026

In riferimento al Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva **per l'anno 2026**, si approva quanto segue.

1) UTENZE COMUNALI

Per le utenze relative agli immobili comunali nella detenzione del Comune per **l'anno 2026** si prevede per la **PARTE FISSA** e **VARIABILE CALCOLATA** della tariffa un pagamento pari a euro 0,40 (quaranta centesimi) ad abitante residente oltre IVA e Addizionale di legge. Gli abitanti residenti sono da intendersi al 31 dicembre dell'anno precedente l'applicazione della tariffa.
Per la **PARTE VARIABILE MISURATA** della tariffa (da considerarsi nel Bilancio comunale nell'anno successivo) si applica:

- per il rifiuto secco indifferenziato residuo il corrispettivo **di euro 14,26** a svuotamento del contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese (sono escluse le componenti perequative, comunque addebitate a norma di legge).
- per il rifiuto vegetale il corrispettivo di euro 2,00 a svuotamento per il contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese.

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via...)

2) RIFIUTO VEGETALE

Per l'anno 2026 si confermano le seguenti tariffe:

- euro 2,00 a svuotamento del contenitore da lt. 120 (euro 4,00 a svuotamento del contenitore da lt. 240), compresa IVA e Addizionale Provinciale di legge.

Oltre il primo contenitore del vegetale distribuito, è previsto un costo di noleggio pari a:
- Euro 10.80/anno a contenitore da lt. 120 IVA inclusa
- Euro 21.60/anno a contenitore da lt. 240 IVA inclusa

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via...)

3) UTENZE SOCIO SANITARIE

Per l'anno 2026 si conferma, in continuità con gli anni precedenti, una tariffa ad hoc che prevede:

- addebito della tariffa corrispettivo parte fissa e variabile calcolata come deliberata a livello comunale;
- addebito della tariffa variabile misurata così articolato:

  - addebito del costo di effettivo smaltimento in base alle tariffe applicate da SRT S.p.A.;
  - addebito di euro 5,00 (cinque/00) a svuotamento del cassonetto dell'indifferenziata, indipendentemente dalla volumetria dello stesso,

oltre a IVA e addizionale di legge e aggiornamento ISTAT rilevato a gennaio di ogni anno rispetto al mese di dicembre (sono escluse le componenti perequative, comunque addebitate a norma di legge).

4) UTENZE NON DOMESTICHE – SVUOTAMENTI MINIMI

In continuità con gli anni precedenti, si considerano come svuotamenti minimi n° 02 svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato da litri 120.

C_H810 - - 1 - 2026-07-13 - 0001193 - CLASS: 06 - 08 - 00

C_H810 - - 1 - 2026-08-05 - 0001371 - CLASS: 04 - 03 - 00